



Mod. 122

Promemoria sull'imposizione alla fonte di

artisti, sportivi e conferenzieri

Panoramica delle convenzioni di doppia imposizione

(Stato: 1° gennaio 2017)

1. Convenzioni di doppia imposizione della Svizzera

Attualmente sono in vigore convenzioni di doppia imposizione con gli Stati indicati di seguito. Le relative disposizioni sono rilevanti per l'imposizione di proventi conseguiti da artisti, sportivi e conferenzieri in occasione di esibizioni in Svizzera:

<i>Albania</i>	<i>Giamaica</i>	<i>Pakistan</i>
<i>Algeria</i>	<i>Giappone</i>	<i>Paesi Bassi</i>
<i>Argentina¹⁾</i>	<i>Gran Bretagna</i>	<i>Perù</i>
<i>Armenia</i>	<i>Grecia</i>	<i>Polonia</i>
<i>Australia</i>	<i>Hong Kong</i>	<i>Portogallo</i>
<i>Austria</i>	<i>India</i>	<i>Qatar</i>
<i>Azerbaijan</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Repubblica Ceca</i>
<i>Bangladesh</i>	<i>Iran</i>	<i>Romania</i>
<i>Belgio</i>	<i>Irlanda</i>	<i>Russia</i>
<i>Bielorussia</i>	<i>Islanda</i>	<i>Svezia</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>Israele</i>	<i>Serbia</i>
<i>Canada</i>	<i>Italia</i>	<i>Singapore</i>
<i>Cile</i>	<i>Kazakistan</i>	<i>Slovacchia</i>
<i>Cina</i>	<i>Kirghizistan</i>	<i>Slovenia</i>
<i>Cipro</i>	<i>Kuwait</i>	<i>Spagna</i>
<i>Colombia</i>	<i>Lettonia</i>	<i>Sri Lanka</i>
<i>Corea del Sud</i>	<i>Liechtenstein</i>	<i>Sudafrica</i>
<i>Costa d'Avorio</i>	<i>Lituania</i>	<i>Tagikistan</i>
<i>Croazia</i>	<i>Lussemburgo</i>	<i>Thailandia</i>
<i>Danimarca</i>	<i>Malaysia</i>	<i>Taipei cinese (Taiwan)</i>
<i>Ecuador</i>	<i>Malta</i>	<i>Trinidad e Tobago</i>
<i>Egitto</i>	<i>Marocco</i>	<i>Tunisia</i>
<i>Emirati arabi uniti</i>	<i>Macedonia</i>	<i>Turchia</i>
<i>Estonia</i>	<i>Messico</i>	<i>Turkmenistan</i>
<i>Filippine</i>	<i>Moldavia</i>	<i>Ucraina</i>
<i>Finlandia</i>	<i>Mongolia</i>	<i>Ungheria</i>
<i>Francia</i>	<i>Montenegro</i>	<i>USA</i>
<i>Georgia</i>	<i>Nuova Zelanda</i>	<i>Uzbekistan</i>
<i>Germania</i>	<i>Norvegia</i>	<i>Venezuela</i>
<i>Ghana</i>	<i>Oman</i>	<i>Vietnam</i>

¹⁾ La convenzione vale retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2015.

2. Artisti (A) e sportivi (S)

2.1 Proventi pagati agli stessi A/S

I proventi percepiti da A/S per esibizioni in Svizzera possono essere tassati alla fonte in Svizzera se

- A/S risiede in uno Stato con cui la Svizzera non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione;
- A/S risiede in uno Stato, la cui convenzione di doppia imposizione con la Svizzera attribuisce il diritto di imposizione allo Stato in cui si è tenuta l'esibizione. Questo è il caso per la maggior parte delle convenzioni. Delle limitazioni a questo principio sono previste unicamente dalle seguenti convenzioni di doppia imposizione:

In base alla convenzione con i **Paesi Bassi**, fino al 31 dicembre 2011 bisogna distinguere tra A e S. Gli A possono essere tassati in Svizzera per i proventi generati con esibizioni in Svizzera. Per gli S ciò vale solo se in Svizzera è a disposizione regolarmente un'organizzazione stabile per l'esercizio della loro attività. Poiché questa condizione dovrebbe essere soddisfatta solo in casi eccezionali, sempre che possa davvero essere soddisfatta, di norma l'imposizione alla fonte di S domiciliati nei Paesi Bassi viene a cadere.

In base alla convenzione con gli **USA**, il diritto di imposizione per i proventi di A/S spetta allo Stato in cui si è tenuta l'esibizione se l'ammontare delle entrate lorde ricevute per questa attività (comprese le spese che gli vengono rimborsate o che vengono assunte per lui), supera, per l'anno fiscale considerato, USD 10'000 o l'equivalente in franchi svizzeri. Poiché al momento in cui A/S si esibisce in un Cantone di regola non è possibile valutare se entro la fine dell'anno questo limite di importo verrà superato con altre esibizioni in questo o in altri Cantoni, è raccomandabile trattenere l'imposta alla fonte. Se del caso, su domanda essa va rimborsata, se al termine dell'anno fiscale A/S dimostra che le premesse per un'imposizione in Svizzera non sono soddisfatte.

2.2 Proventi non versati agli stessi A/S, bensì a terzi

Se i proventi per rappresentazioni di A/S non vengono versati allo stesso A/S, bensì a un terzo, di regola l'intero compenso è articolato in due componenti diverse: da un lato dalla remunerazione di A/S per l'esibizione in Svizzera e d'altro lato dal compenso del terzo per la propria prestazione (organizzazione della rappresentazione, ricerca di A/S, ecc.) Di principio, queste prestazioni di terzi non sono attività propriamente artistiche o sportive ai sensi della norma per artisti e sportivi di una convenzione di doppia imposizione, si tratta piuttosto di utili d'impresa o di proventi da attività lucrativa indipendente o dipendente.

In base alla maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione svizzere, questi proventi che confluiscono a un terzo e generati da un'attività personale di A/S possono essere tassati nello Stato in cui è stata svolta la prestazione. Solo le convenzioni con **Irlanda, Marocco e Spagna** non contengono un'esplicita disposizione di questo tipo.

Le convenzioni con **Albania, Argentina¹⁾, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Georgia, Ghana, Giamaica, Hong Kong, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Messico, Moldavia, Mongolia, Oman, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Russia, Slovacchia, Sudafrica, Tagikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay e con Venezuela** prevedono inoltre che l'imposizione dei proventi confluiti a terzi e generati da un'attività personale di A/S nello

Stato in cui è stata svolta la prestazione non è applicabile se si dimostra che né A/S, né persone ad esso collegate partecipano direttamente o indirettamente agli utili del terzo.

Indipendentemente da queste formulazioni diverse nelle singole convenzioni di doppia imposizione, per l'imposizione alla fonte della remunerazione confluita in relazione alla rappresentazione in Svizzera di un A/S vale quanto segue:

- a) Se né un A/S, né una persona ad esso collegata partecipa direttamente o indirettamente agli utili del terzo, l'imposta alla fonte conformemente al numero 2.1 va riscossa sull'intera remunerazione comprovatamente versata ad A/S (dimostrata p.es. in base a un contratto con A/S che il terzo deve esibire).

L'imposizione in Svizzera della quota dell'intera remunerazione rimanente al terzo dipende dal domicilio del terzo. Dipende dalla legge interna della Svizzera.

- b) Se A/S o una persona ad esso collegata partecipa direttamente o indirettamente agli utili del terzo, è giustificato assoggettare all'imposizione alla fonte l'intero compenso conformemente al numero 2.1; in questo caso si può infatti partire dal presupposto che ad A/S spetti indirettamente anche la parte della remunerazione globale riferita alla prestazione del terzo in ragione della sua partecipazione ai proventi del terzo.

2.3 Regolamentazione speciale per rappresentazioni sostenute con fondi pubblici

Determinate convenzioni prevedono che le regole di imposizione presentate in precedenza non siano applicabili se la rappresentazione in Svizzera è sostenuta in misura considerevole con fondi pubblici. Secondo le convenzioni con **Belgio, Costa d'Avorio, Germania, Gran Bretagna e Marocco**, questo vale solo per A, mentre le convenzioni con **Albania, Algeria, Argentina¹⁾, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Francia, Ghana, Giamaica, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Mongolia, Montenegro, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, Singapore, Slovenia, Taipei cinese (Taiwan), Thailandia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay** e con **Uruguay** comprendono sia A, sia S.

Le convenzioni con **Algeria, Argentina¹⁾, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Francia, Germania, Ghana, Giamaica, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israele, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Marocco, Montenegro, Qatar, Repubblica Ceca, Serbia, Singapore, Taipei cinese (Taiwan), Thailandia, Turchia, Ungheria** e con **Uruguay** pongono quale limitazione che i fondi pubblici devono provenire dallo Stato di domicilio dell'A, rispettivamente di A/S.

Se A, rispettivamente A/S è domiciliato in uno degli Stati contraenti elencati in precedenza, l'imposizione dei proventi per esibizioni in Svizzera sostenute con fondi pubblici si orienta alle disposizioni della rispettiva convenzione sull'imposizione di redditi da attività lucrativa indipendente o dipendente.

3. Conferenzieri (C)

Se il C è domiciliato in uno Stato senza convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, la remunerazione che ottiene per la sua attività svolta in Svizzera può essere tassata alla fonte secondo il diritto interno.

Per un C domiciliato in uno Stato che ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, la questione se i suoi proventi in Svizzera possano essere tassati alla fonte si orienta di regola alla disposizione della convenzione relativa all'imposizione di redditi da attività lucrativa indipendente.

In base alla maggior parte delle convenzioni, l'imposizione in Svizzera presuppone che C abbia a disposizione in Svizzera un'infrastruttura fissa (nel caso della Colombia: un'organizzazione stabile) per l'esercizio della sua attività di conferenziere. Questa premessa dovrebbe però essere soddisfatta solo in casi eccezionali.

I proventi di un C domiciliato in uno dei seguenti Stati e risultati da rappresentazioni in Svizzera possono essere tassati alla fonte in Svizzera anche se egli qui non dispone di un'infrastruttura fissa se:

- il soggiorno in Svizzera ammonta complessivamente a oltre 120 giorni durante un anno fiscale (convenzione con **Egitto**);
- il soggiorno in Svizzera ammonta complessivamente a oltre 183 giorni durante un anno civile (convenzione con **Algeria, Mongolia e Uzbekistan**) oppure durante un anno fiscale (convenzione con **Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Pakistan, Qatar, Sudafrica, Tunisia e Vietnam**) oppure durante un periodo di dodici mesi (convenzioni con **Azerbaigian, Bangladesh, Cile, Estonia, Filippine, India, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Messico, Perù, Taipei cinese (Taiwan) e Turchia**);
- l'attività in Svizzera, comprese normali interruzioni di lavoro, ammonta complessivamente a oltre 183 giorni durante un anno civile (convenzione con **Marocco**);
- il soggiorno in Svizzera ammonta complessivamente almeno a nove mesi durante un anno fiscale (convenzione con **Ghana**);
- il soggiorno in Svizzera ammonta complessivamente a oltre 183 giorni durante un periodo di dodici mesi (convenzioni con **Costa d'Avorio, Indonesia, Sri Lanka e Thailandia**), oppure, in caso di soggiorno più breve, se la remunerazione viene pagata da una persona o per una persona domiciliata in Svizzera o se viene gravata una stabile organizzazione svizzera della persona che versa la remunerazione;
- il soggiorno in Svizzera ammonta complessivamente a oltre 183 giorni durante un anno fiscale oppure, in caso di soggiorno più breve, se l'attività viene compiuta in nome o per conto d'una persona domiciliata in Svizzera o se viene gravata la remunerazione di una stabile organizzazione svizzera della persona per il cui nome o per il cui conto viene esercitata l'attività (convenzione con **Malaysia**);
- il soggiorno in Svizzera ammonta complessivamente a oltre 30 giorni durante un anno civile (convenzioni con **Trinidad e Tobago**), rispettivamente durante un periodo di dodici mesi (convenzione con **Giamica**), oppure, in caso di soggiorno più breve, se la remunerazione viene pagata da una persona o per una persona domiciliata in Svizzera o se viene gravata una stabile organizzazione svizzera della persona che versa la remunerazione.
- il soggiorno in Svizzera ammonta a oltre 300 giorni durante un periodo di dodici mesi (convenzione con **Singapore**);

La convenzione con l'Argentina¹⁾ non prevede una durata minima di soggiorno. La Svizzera però può elevare l'imposta alla fonte al massimo di 10 % sui redditi lordi.

¹⁾ La convenzione vale retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2015.